



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
 EX TRIBUNALE DI ROSSANO

N.	2706/2011	RAC.
N.	898/2016	Sent.
N.	1326	CROM.

Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2706 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, avente ad **oggetto: impugnativa provvedimento disciplinare** e vertente:

TRA

, rappresentato e difeso dall'Avv. _____,

RICORRENTE

E

_____ s.r.l., in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Campilongo;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Come da discussione orale delle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6/12/2011 l'istante evocava dinanzi a questo Giudice la _____ esponendo che prestava attività lavorativa alle sue dipendenze; e che, in costanza di tale rapporto di lavoro, fosse stata irrogata a suo carico la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per due giorni per non avere adempiuto agli obblighi imposti dal contratto di lavoro. Chiedeva la declaratoria di illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare, oltre alla condanna della società resistente al

pagamento di una somma in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.

Si costituiva in giudizio la [redacted] s.r.l. che, contestando l'assunto, evidenziava la legittimità del provvedimento disciplinare e la proporzionalità della sanzione irrogata. Chiedeva, indi, il rigetto della domanda, con conseguente conferma del provvedimento e la non dovutezza del risarcimento richiesto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in proprio favore.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con la lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda è infondata e va rigettata.

Parte ricorrente non ha dimostrato l'assunto di cui in ricorso.

La contestazione riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di spazzamento degli spazi di sua competenza nel territorio del comune di Rossano. Nello specifico, in data 10/08/2011 il responsabile Istr. Tecnico dell'ufficio ambiente del comune di Rossano, [redacted], rappresentava al supervisore della [redacted], che l'area dell'ospedale e della delegazione comunale non erano state oggetto di pulizia da parte dei lavoratori della Ecoross stessa. Per tali motivi, lo [redacted] accertava lo stato di degrado e il mancato svolgimento dell'attività di spazzamento da parte del lavoratore [redacted] e provvedeva ad inviare sui luoghi indicati personale per la bonifica. Tali circostanze sono state confermate in sede istruttoria dai sunnominati. Ulteriormente, gli altri testi escussi hanno aggiunto: di non avere mai contestato alcuna violazione degli obblighi lavorativi al [redacted], quando svolgeva le funzioni di supervisore (teste [redacted]); di avere effettuato attività di spazzamento nel giorno oggetto della contestazione nelle zone di competenza del ricorrente, per esservi stato comandato (teste [redacted]).

Il comportamento denunciato dalla resistente, pertanto, si configura come scarsa diligenza nel servizio e legittima il comportamento in ordine alla contestazione, ed alla conseguente sanzione irrogata, applicata nel rispetto dell'art. 7 della Legge 300/70; nonché degli artt. 67 e 70 del C.C.N.L. del settore.

Anche la giurisprudenza ha statuito circa la legittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione qualora il lavoratore sia scarsamente diligente nel servizio lui affidato (ex multis: Cass. Sez. Lav., n. 24938 del 10/12/2015).

Parte ricorrente, al contrario, non ha addotto alcuna motivazione a sostegno dell'impugnativa; né ha dimostrato, documentalmente o mediante l'istruttoria orale, l'esistenza di alcuna esimente che potesse dimostrare, almeno in via indiziaria, il rispetto degli obblighi imposti dal contratto di lavoro in ragione dell'attività lavorativa cui era ed è, tuttora, addetto.

Le risultanze sin qui esposte, indi, non consentono al Tribunale adito di accogliere la domanda.

Pertanto, su tali basi, il ricorso va rigettato.

La condizione delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da _____, così provvede:

- a) rigetta il ricorso proposto;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Castrovillari li, 27 giugno 2016

SEZ. LAVORO
Depositato in Cancelleria Oggi

27 GIU. 2016
IL CANCELLIERE

Il Giudice Onorario
Avv. Francesco Funari

